

17 OTT. 2018



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

## SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 8137/2013

Dott. ENRICA D'ANTONIO - Presidente - Cron. 26027  
 Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere - Rep.  
 Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere - Ud. 24/05/2018  
 Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - CC  
 Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso 8137-2013 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.  
 X , in persona del legale rappresentante pro  
 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE  
 BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale  
 dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati  
 ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO,  
 giusta delega in atti;

- **ricorrente** -**contro**

SG , domiciliata in ROMA, PIAZZA  
 CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di  
 Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato

2018

2118

REMIGIO MARENGO giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1028/2012 della CORTE D'APPELLO

di TORINO, depositata il 05/12/2012 R.G.N. 1165/2011;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Cassazione.net



Rilevato che

il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, condannò l'Inps a corrispondere a SG l'indennità di disoccupazione dal mese di dicembre del 2008, dal momento che quest'ultima, che aveva in precedenza stipulato dei contratti di somministrazione a tempo determinato con l'agenzia "OL s.p.a.", era rimasta disoccupata a decorrere dal X 2008;

la Corte d'appello di Torino (sentenza del 5.12.2012), investita dall'impugnazione dell'Inps, ha rigettato il gravame dopo aver affermato che non poteva esservi dubbio sul fatto che l'indennità di disoccupazione spettasse al lavoratore occupato contemporaneamente presso due diversi datori di lavoro che, a partire da una certa data in avanti, avesse perduto uno dei due contratti, così da ricadere sotto la soglia reddituale imponibile;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Inps con un solo motivo, illustrato da memoria, cui ha resistito SG con controricorso; il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso e per la cassazione dell'impugnata sentenza;

Considerato che

con un solo motivo l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 45 e 77 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, degli artt. 52, 54 e 55 del R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, nonché degli artt. 1, 4 e 5 del D.lgs 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni, nonché dell'art. 13, comma 2°, lett. a) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, con riferimento agli artt. 22, 23 e 25 del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276 (art. 360 n. 3 c.p.c.);

in particolare, l'istituto si duole del fatto che la Corte d'appello di Torino, nel confermare la sentenza di primo grado, ha riconosciuto a SG

l'indennità ordinaria di disoccupazione, ritenendo che non



fosse di ostacolo alla sussistenza di uno stato di disoccupazione indennizzabile la permanenza in capo alla lavoratrice di un rapporto di lavoro col medesimo datore di lavoro; in contrario, l'Inps assume che l'indennità di disoccupazione è prevista dall'ordinamento previdenziale, sia coi requisiti normali che con quelli ridotti, solo a favore di coloro che involontariamente non siano più titolari di un rapporto di lavoro, anche non stabile e continuativo nell'arco dell'anno; quindi, aggiunge l'Inps, il principio cardine della tutela contro la disoccupazione presuppone necessariamente che questa discenda da mancanza di lavoro ai sensi del disposto dell'art. 45, terzo comma, del R.D.L. n. 1827 del 1935, per cui alcun rilievo può assumere la considerazione che l'indennità di disoccupazione sarebbe legata, come ritenuto dalla Corte territoriale, alla percezione di redditi (anche da lavoro) inferiori alla soglia minima; inoltre, il riferimento operato dalla Corte d'appello di Torino allo stato di disoccupazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000 rileverebbe solo per l'attività di servizio dei centri per l'impiego diretti a disciplinare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ma non per il riconoscimento del diritto ad ottenere l'indennità di disoccupazione; in definitiva, l'Inps chiede di accertare se nel caso di una lavoratrice, come l'odierna intimata, assunta con due rapporti di lavoro a termine ed a tempo parziale da una stessa agenzia di somministrazione sussista o meno il requisito della mancanza di lavoro per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria allorchè il somministrante risolve uno dei due rapporti di lavoro, lasciando in essere l'altro rapporto; preliminarmente va disattesa l'eccezione di carenza di interesse sollevata dalla controricorrente con riferimento al fatto che nelle more del giudizio l'Inps le ha corrisposto l'indennità oggetto di causa: invero, è corretta l'obiezione dell'Inps che ha dato rilievo alla necessità di attuare il comando giudiziale della sentenza di primo grado esecutiva ex



lege, né dagli atti emerge una volontà di acquiescenza dell'istituto al *decisum* fatto oggetto di impugnazione;

il ricorso dell'Inps è, tuttavia, infondato;

invero, non è condivisibile l'assunto difensivo dell'Inps per il quale l'ipotesi, come quella di specie, di un unico datore di lavoro somministratore rispetto a più rapporti di lavoro *part time* a tempo determinato del lavoratore somministrato non potrebbe essere equiparato, ai fini della disciplina giuridica applicabile, a quella di un lavoratore titolare di più rapporti di lavoro a tempo parziale con distinti datori di lavoro: infatti, una differenziazione agli effetti giuridici dei due casi appena citati finirebbe per rivelarsi discriminatoria per la parte più debole del rapporto che, in entrambi i casi, versa nella stessa situazione di vedersi privata della propria fonte reddituale di sostentamento; quindi, bene ha deciso la Corte territoriale nell'affermare che lo stato di disoccupazione normativamente rilevante ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione non equivale alla totale mancanza di ogni attività lavorativa, ma piuttosto alla percezione di redditi di importo inferiore alla soglia minima imponibile per legge;

in pratica, seguendo il ragionamento dell'Inps, non è dato realmente comprendere come possa ritenersi esclusa dallo stato di disoccupazione una lavoratrice, come l'odierna controricorrente, che per effetto della cessazione di uno dei due rapporti che aveva stipulato per il tramite dell'agenzia somministratrice sia venuta a trovarsi, senza sua colpa, in una situazione economica che non le garantisce il raggiungimento della soglia legale del minimo imponibile;

d'altra parte, è interessante rilevare che questa Corte, in un caso di collocamento in mobilità per uno dei due rapporti a tempo parziale cui era interessato un lavoratore, ha statuito che (Cass. sez. lav. n. 705 del 18.1.2016) «Il lavoratore titolare, contemporaneamente, di due rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cd. orizzontale, collocato in mobilità per uno dei due con prosecuzione dell'altro, ha diritto alla



relativa indennità stante la facoltà, prevista per l'iscritto alle liste di mobilità dall'art. 8, comma 6, della l. n. 223 del 1991, di svolgere lavoro a tempo parziale pur mantenendo l'iscrizione; né rileva che l'emolumento, corrisposto su base giornaliera, non sia frazionabile su base oraria, in quanto una limitazione alle sole giornate di totale inattività determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra part-time verticale e part-time orizzontale, ed è contraddetta dal comma 7 dello stesso articolo che, in tali casi, non prevede un'esclusione dell'indennità per tutta la durata del contratto a tempo parziale in esecuzione>> ;

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo; ricorrono i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento del contributo unificato di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di € 1900,00, di cui € 1700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 24 maggio 2018

Il Presidente

Enrica D'Antonio

*Enrica D'Antonio*

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria



oggi, 17/05/2018

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

*Donatella Coletta*